Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

APPROFONDIMENTO SUI PRINCIPALI ARGOMENTI

OGGETTO DI DELIBERAZIONE - PRIMO QUADRIMESTRE 2025[1]

Introduzione

Nel primo quadrimestre 2025, alla data del 30 aprile 2025, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita 4 volte in seduta ordinaria (23 gennaio, 12 febbraio, 27 marzo e 17 aprile 2025).

Nel complesso, nel periodo in esame, sono stati trattati 17 argomenti, di cui 7 oggetto di intesa, 6 di parere, una presa d' atto, un esame e due designazioni, come di seguito specificato.

- Nella seduta del 23 gennaio 2025 sono state sancite tre intese riguardanti:
  - schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, a carico di comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
  - schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante riparto, per il triennio 2025-2027, dei fondi di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
  - schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'elenco dei comuni beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo, di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con una dotazione pari a 56 milioni di euro per l'anno 2025, per specifiche esigenze di

[1] Il presente approfondimento è stato curato dai dipendenti del Servizio II dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali Anna Maria Bagnato, Marco Frondaroli, Cristina Gaggiotti, Claudio Fiorenza Gallotti, Guglielmina Olivieri Pennesi e Laura Toro, con il coordinamento della dirigente del Servizio II Silvia Maria Lagonegro e con la direzione e supervisione del Capo dell'Ufficio Anna Lucia Esposito.

correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario.

- Nella seduta del 12 febbraio 2025 sono stati trattati i seguenti argomenti:
  - presa d'atto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in merito alla designazione da parte dell'UPI dei nuovi componenti della Conferenza stato-città ed autonomie locali;
  - intesa riguardante lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, a carico di comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
  - parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante l'approvazione dei modelli dei certificati attestanti la copertura, per l'anno 2022, del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi;
  - parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo complessivo di 5 milioni di euro, per l'anno 2025, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

- Nella seduta del 27 marzo 2025 sono stati trattati i seguenti argomenti:
  - esame, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della questione riguardante l'applicazione dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, in caso di dimissioni dalla carica di Sindaco e conseguente decadenza del Presidente della provincia ovvero in caso di dimissioni dalla carica di Presidente della provincia;
  - intesa riguardante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive, con relativo riparto, da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera a) della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  - intesa riguardante lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante le modalità di accesso alle erogazioni

del fondo previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente;
- parere riguardante lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria;
- parere riguardante lo schema di decreto del Ministro dell'interno recante modalità e termini per l'invio, da parte dei comuni, della dichiarazione telematica inerente le spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

- Nella seduta del 17 aprile 2025 sono stati trattati i seguenti argomenti:
  - intesa sullo schema di decreto del Vice ministro dell'economia e delle finanze recante adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario – anno 2025, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
  - parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, recante riparto, per gli anni 2023 e 2024 del fondo - istituito dall'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 - per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) per le attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Articolo 1, comma 751, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (anno 2023) e articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (anno 2024);
  - parere sulle decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali nella Adunanza dell'8 aprile 2025 concernenti: definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l'anno 2025; definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza; corso-concorso di accesso in carriera di segretari comunali-edizione 2024. Definizione modalità verifica intermedia;
  - due designazioni riguardanti rispettivamente 1 componente del Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura, ai sensi dell' articolo 6, comma 3, lettera b) del decreto

del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2010, n. 34 e 2 rappresentanti nell' Osservatorio del libro e della lettura del Centro per il libro e la lettura, ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2010, n. 34.

Gli argomenti di maggiore interesse sono approfonditi nei successivi paragrafi.

Il contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali

Il contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali è stato, da ultimo, disciplinato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" e, nel primo quadrimestre dell'anno 2025, sono stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali due distinti provvedimenti riguardanti il contributo in argomento.

In particolare, nelle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 gennaio e del 12 febbraio 2025 è stata sancita l'intesa sui decreti interministeriali di seguito specificati.

Con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 febbraio 2025 sono stati unitamente ripartiti - per il triennio 2025-2027 - i fondi per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e il concorso alla finanza pubblica dei medesimi enti, in attuazione dei commi da 783 a 785 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 - così come modificati dall'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - e dei commi 773 e 774, dell'articolo 1 della legge n. 207/2024, i quali dispongono, tra l'altro, rispettivamente, che:

- a decorrere dall' anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
- per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, è attribuito un contributo di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 250 milioni di euro per l'anno 2027;
- le suddette risorse, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 150-*bis,* della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,

con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

- le risorse di cui all'articolo 1, comma 784, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030;
- le risorse aggiuntive di cui al comma 773, relative alle annualità dal 2025 al 2027 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il riparto è operato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della medesima Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Come rappresentato nella relativa Nota metodologica, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard in data 25 ottobre 2024, i contributi per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali, previsti dal citato comma 784 per gli anni 2025, 2026 e 2027, sono ripartiti tra le province e città metropolitane, tenendo anche conto dei fabbisogni standard complessivi e delle capacità fiscali dei due comparti, per quote pari, rispettivamente, al 70,59% e al 29,41% dei contributi.

La ripartizione delle predette risorse complessive delle province e delle città metropolitane unitamente - come previsto dal comma 785 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 - al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014 e all'articolo 1, comma 150-*bis,* della legge n. 56/2014, avviene, invece, in base a due distinti meccanismi:

- il primo riassegna il concorso netto alla finanza pubblica tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con un percorso che arriverà a regime dopo il 2031[2];
- il secondo, invece, assegna a ciascun ente la quota parte dei 150 milioni di euro nel 2025, dei 200 milioni di euro nel 2026 e dei 250 milioni di euro nel 2027, in base ai fabbisogni standard.

Per quanto riguarda, infine, l'incremento di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2027, di cui ai commi 773 e 774, dell'articolo 1, della citata legge n. 207/2024, la metodologia utilizzata consiste nella rideterminazione delle percentuali di riassegnazione del concorso netto alla finanza pubblica, che rispetto alla nota metodologica adottata per il triennio 2022-2024 sono aumentate in modo coordinato con le menzionate risorse aggiuntive.

[2] Fino al 2031 le percentuali aumenteranno secondo la seguente progressione: 18,5% nel 2025, 23% nel 2026, 28% nel 2027, 30% nel 2028, 40% nel 2029, 50% nel 2030 e 60% nel 2031.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 4 marzo 2025, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova *governance* europea, viene, invece, data attuazione all'articolo 1, comma 788, della legge n. 207/2024 il quale dispone, tra l'altro, che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.

Si precisa che il decreto in esame ha richiesto due distinte intese in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (rispettivamente nelle sedute del 23 gennaio e del 12 febbraio 2025). Infatti, successivamente alla prima intesa, sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 gennaio 2025, si è resa necessaria la predisposizione di una nuova versione del provvedimento, in considerazione del fatto che il Ministero dell'interno in data 4 febbraio 2025 ha trasmesso al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un elenco aggiornato di enti locali che dovevano essere esclusi dal contributo, comunicando che "*per mero errore materiale occorso nella trasformazione del file excel in pdf [...] non sono stati censiti n. 40 enti, relativi all'annualità 2020, con gli organi straordinari della liquidazione (OSL) che, alla data del 1° gennaio 2025 non avevano approvato il rendiconto della gestione*".

Di conseguenza, il contributo alla finanza pubblica in argomento per il periodo 2025-2029, è previsto a carico di 6.832 comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, così come esistenti alla data del 31 dicembre 2023 (in luogo dei 6.872 comuni indicati nella prima versione del provvedimento).

Tale contributo va ad aggiungersi a due contributi alla finanza pubblica già previsti dalla legislazione vigente e tutt'ora produttivi di effetti per gli enti locali e precisamente:

- il contributo disposto dall'articolo 1, comma 850, della legge n. 178/2020, come sostituito dall'articolo 6-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2023 (c.d. *spending review* informatica) che ha previsto un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane per ciascuno degli anni 2024 e 2025. A tale norma è stata data attuazione con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2024 -

in relazione al quale è stata sancita l'intesa nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 6 marzo 2024[3];

- il contributo disposto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 2013 del 2023 che ha, invece, previsto un concorso alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro a carico delle province e delle città metropolitane. A tale norma è stata data attuazione con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2024 - in relazione al quale nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno 2024 non è stata raggiunta l'intesa[4].

Il comma 784 dell'articolo 1 della legge n. 207/2024 esclude dal versamento del contributo in argomento gli enti in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo, alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Con riferimento agli enti locali in dissesto finanziario, il decreto in esame esclude, altresì, dal versamento del contributo gli enti con periodo di risanamento terminato, come definito dall'articolo 265, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma con l'Organismo straordinario di liquidazione ancora insediato alla data del 1° gennaio 2025, come risultanti dalla Banca dati del Ministero dell'Interno - Dipartimento degli affari interni e territoriali - Finanza locale.

I criteri e le modalità adottati per la determinazione del contributo sono illustrati nelle Note metodologiche allegate al decreto, mentre gli importi del contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 sono indicati nelle rispettive Tabelle allegate al provvedimento.

---

[3] Sul contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e città metropolitane, disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2024, si rinvia all'approfondimento relativo al I quadrimestre 2024 e al rapporto sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali - anno 2024.
approfondimento-i-quadrimestre-2024.pdf
rapporto-annuale-2024.pdf

[4] Sul contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e città metropolitane, disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2024, si rinvia al rapporto sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali - anno 2024. rapporto-annuale-2024.pdf

Ciò premesso, le principali novità introdotte dal decreto interministeriale del 4 marzo 2025 sono dettate dagli articoli 1 e 2 del provvedimento e riguardano sia l'equilibrio di bilancio degli enti interessati, sia le modalità di contabilizzazione del rispettivo contributo alla finanza pubblica.

In particolare, l'articolo 1, comma 4, del decreto interministeriale in argomento, prevede che "*a decorrere dal 2025, per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio".*

Tale previsione comporta, quindi, che le risorse del bilancio assicurino annualmente la copertura, oltre che delle spese impegnate, anche degli accantonamenti e della quota vincolata del risultato di amministrazione e richiede, pertanto, agli enti interessati di valutare, fin dalla fase di previsione, il rispetto dell'equilibrio di bilancio nonché di monitorare costantemente durante l'esercizio finanziario l'andamento della gestione, per non incorrere nelle sanzioni previste dal decreto stesso per il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 2 del provvedimento detta, invece, le disposizioni contabili riguardanti il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica di cui in parola e prevede una specifica modalità di contabilizzazione dello stesso.

In particolare, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 i comuni, le province e le città metropolitane sono tenuti ad iscrivere nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 "*Fondo obiettivi di finanza pubblica*", un importo pari al contributo annuale indicato nelle Tabelle allegate al decreto.

Il medesimo articolo 2 del decreto, in ordine all'utilizzo dell'importo accantonato, dispone che il predetto fondo, per gli enti che presentano alla fine dell'esercizio precedente un disavanzo di amministrazione, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione.

Per quanto riguarda, invece, gli enti che presentano alla fine dell'esercizio precedente un risultato di amministrazione pari a zero o positivo viene disposto dal richiamato articolo 2, che il predetto fondo confluisca nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Il successivo articolo 3 del decreto prevede, infine, le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 792, della citata legge n. 207/2024, riguardanti le verifiche sul rispetto dei predetti obiettivi di finanza pubblica e, in particolare, ai commi 1 e 2, dispone rispettivamente che:

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030 - sulla base dei rendiconti trasmessi dagli enti locali alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) - è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di bilancio e dell'accantonamento al "*Fondo obiettivi di finanza pubblica*". Con lo stesso decreto sono individuati gli enti che, nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio o non hanno accantonato il "*Fondo obiettivi di finanza pubblica"* e, per tali enti, è determinato l'incremento del *Fondo obiettivi di finanza pubblica"* che, nei successivi 30 giorni, gli enti interessati sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione;
- per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente, il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento.

L'atto di orientamento in merito alla disciplina da applicare in caso di dimissioni dalla carica di Sindaco e conseguente decadenza del Presidente della provincia ovvero in caso di dimissioni dalla carica di Presidente della provincia.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 27 marzo 2025, ha espresso il proprio orientamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla questione relativa alla disciplina da applicare nelle ipotesi di dimissioni dalla carica di sindaco e conseguente decadenza del presidente della provincia ovvero in caso di dimissioni dalla carica di presidente della provincia.

Va ricordato che la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. "legge Delrio"), recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*"[5], ha, tra l'altro, ridisegnato -

[5] L'emanazione della legge Delrio era finalizzata, tra l'altro, ad "*imprimere un'accelerazione a quei processi di riforma del sistema locale, già da tempo necessari e da così troppo tempo attesi. Policentrismo, sovraccarico dei livelli di rappresentanza e inefficienza degli apparati amministrativi, sovrapposizione delle competenze e dispersione delle responsabilità, moltiplicazione dei centri di spesa con costi diretti ed indiretti sulla finanza pubblica ed i cittadini erano le tinte fosche di un ritratto degli enti territoriali italiani che andava ormai rivisto e, auspicabilmente, migliorato*". A ciò si aggiungeva la necessità di "*non transigere più rispetto alle numerose sollecitazioni provenienti dall'Unione europea. Sollecitazioni che rappresentavano una strategia di politica economica di uscita dalla crisi, anche in consonanza con i più recenti mutamenti della governance economica dell'UE e, al tempo stesso, un preciso*

nelle more di una successiva riforma del Titolo V della Costituzione[6] - la disciplina delle province[7], ridefinendone le funzioni e definendole come "*enti di area vasta*", destinati a costituire, insieme alle città metropolitane, il livello di governo interposto tra comuni e regioni.

La legge n. 56/2014 ha inoltre previsto un sistema elettorale indiretto, di secondo grado[8], con organi provinciali eletti non più a suffragio universale e diretto dai cittadini, bensì dai sindaci e dai consiglieri comunali.

Relativamente alla problematica affrontata, nell'atto di orientamento in argomento, le disposizioni più rilevanti, afferenti l'articolo 1 della legge n. 56/2014 e concernenti l'elezione e la decadenza del presidente della provincia, sono le seguenti:

piano di riforme strutturali per tutti i livelli territoriali di governo, preordinate alla costruzione di una multilevel governance reale e basata su un maggiore coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella definizione e nell'attuazione delle politiche comunitarie". "*La riforma del governo locale nella legge Delrio: qualche riflessione cinque anni dopo*", M. De Donno, in federalismi.it, 7, 2019.

[6] Il richiamo alla riforma costituzionale era coerente con il dibattito politico-istituzionale dell'epoca, nel quale era centrale il tema della soppressione delle province ovvero della loro trasformazione in enti di area vasta con poche funzioni. Il testo della legge di riforma della seconda parte della Costituzione, recante "*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*" – che prevedeva l'espunzione dalla Carta costituzionale di ogni riferimento alle province - approvato dal Parlamento italiano il 12 aprile 2016, fu sottoposto a referendum, con esito negativo, il 4 dicembre 2016.

[7] L'articolo 1, comma 51, della legge 7 aprile 2014, n. 56 prevede che "*In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge*".

[8] Con la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 26 marzo 2015, il modello di governo di secondo grado adottato dalla legge Delrio per le province (e per le città metropolitane) ha superato il vaglio di costituzionalità. La Consulta ha difatti affermato che "*la natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall'art. 114 Cost., come «costitutivi della Repubblica», ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall'art. 5 Cost. non implicano*" la necessaria elettività diretta dei relativi organi di governo e che, viceversa, "*proprio i principi di adeguatezza e differenziazione"* comportano *"la possibilità di diversificare i modelli di rappresentanza politica ai vari livelli*". Tale orientamento ha trovato riaffermazione con la sentenza n. 136 del 6 luglio 2023, con la quale la Corte ha nuovamente evidenziato che "*il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo*" degli enti locali "*non viene meno nel caso di elezioni di secondo grado*". Tuttavia, con la sentenza n. 240 del 7 dicembre 2021, la Corte – nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale (sollevate, in via incidentale, dalla Corte d'appello di Catania) in merito alle disposizioni che prevedono un meccanismo di identificazione *ratione officii* tra i sindaci dei comuni capoluogo e i sindaci delle città metropolitane, invitando il legislatore ad un riassetto degli organi di queste ultime – ha evidenziato come l'attuazione della disciplina contenuta nella legge n. 56/2014 abbia "*risentito della mancata approvazione del disegno di riforma costituzionale cui essa dichiaratamente si ricollegava*". Anche a seguito della citata giurisprudenza, sia in sede dottrinale che politica, si è riacceso il dibattito sull'opportunità di intervenire – nell'ambito di una più ampia riforma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL) sul ruolo e sull'assetto degli organi provinciali.

- il comma 60, il quale prevede che "*Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni*"[9];
- il comma 65, il quale dispone che "*Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco*";
- il comma 79, lettera b), primo periodo, ai sensi del quale, tra l'altro, l'elezione del presidente della provincia è indetta e si svolge "*entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali*".

La questione oggetto dell'atto di orientamento trae origine da un quesito posto da una Provincia[10] alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e alla pertinente Prefettura riguardante la tempistica da osservare per l'elezione del nuovo Presidente della Provincia, a seguito delle dimissioni (divenute irrevocabili nel novembre 2024) del Presidente precedentemente eletto sia dalla carica di Sindaco sia, contestualmente, dalla carica di Presidente della Provincia. La Provincia evidenziava, tra l'altro, come la scadenza naturale della consiliatura fosse prevista per dicembre 2025, prospettando, quindi, l'opportunità di accorpare in un'unica tornata le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale.

Con nota successiva, la Provincia ribadiva i dubbi interpretativi, sottolineando un apparente contrasto tra, da un lato, alcune disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)[11] e del proprio statuto provinciale[12] e, dall'altro, della legge n. 56/2014 e segnalando

[9] L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha rimosso, per il 2025 e il 2026, il vincolo dei 18 mesi residui di mandato ("*Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025 e 2026*").

[10] Nota del Presidente f.f. di Caserta del 20 novembre 2024.

[11] L'articolo 53 del TUEL, recante "*Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia*" dispone che "*1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente. 2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo. 3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte*".

[12] I commi 2 e 3 dell'articolo 18 dello Statuto della Provincia di Caserta, rispettivamente, prevedono che "*Il Presidente decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco. Il Presidente cessa dalla carica per impedimento*

come, in conseguenza di tale apparente discrasia normativa, non fosse chiaro se l'elezione del nuovo Presidente dovesse essere indetta e svolta entro 90 giorni dalle dimissioni del precedente o se, invece, dovesse "*più ragionevolmente*" attendersi la scadenza naturale (dicembre 2025) del Consiglio provinciale.

A fronte di tale situazione, con nota del 6 marzo 2025, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha chiesto al Ministro dell'interno di sottoporre alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali (come previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) la questione relativa alla normativa da osservare nel caso suesposto, esaminando, in particolare, la possibilità di applicare - anche alla fattispecie delle dimissioni del presidente della provincia – il termine di 90 giorni di cui al sopra citato articolo 1, comma 79, lettera b), primo periodo, della legge n. 56/2014, il quale contempla espressamente solo le ipotesi di fine mandato, decadenza e scioglimento anticipato degli organi provinciali.

Con nota del 7 marzo 2025, gli uffici del Ministro dell'interno hanno trasmesso la predetta richiesta, ai fini della trattazione della tematica da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

All'esito dei confronti tecnici attivati dall' Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Amministrazioni centrali interessate e l'UPI hanno condiviso l'opportunità dell'adozione, da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un atto di orientamento sull'applicazione dell'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge n. 56/2014, sia in caso di dimissioni dalla carica di sindaco (e conseguente decadenza del presidente della provincia) sia in caso di dimissioni dalla carica di presidente della provincia.

---

permanente, rimozione, decadenza e decesso. In tali casi si procede all'elezione del nuovo Presidente, mentre resta in carica il Consiglio Provinciale e, in tale periodo di vacanza, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente"; l'articolo 20 del medesimo Statuto dispone che "*1. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono presentate in forma scritta al Consiglio provinciale per il tramite del Segretario Generale, il quale provvede ad informare tempestivamente il Consiglio e l'autorità competente a promuovere l'indizione delle nuove elezioni del Presidente. In tal caso il Consiglio Provinciale viene convocato e presieduto dal Vicepresidente o, in caso di assenza o vacanza, dal Consigliere anziano. Il Consigliere anziano è colui che all'esito delle votazioni per l'elezione del Consiglio provinciale ha conseguito il maggior voto ponderato. 2. Le dimissioni del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. 3. L'elezione del Presidente della Provincia è indetta e si svolge entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato, ovvero dalla decadenza o dallo scioglimento anticipato degli organi provinciali*".

Nella seduta del 27 marzo 2025, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha, pertanto, adottato[13] un orientamento univoco sull'interpretazione dell'articolo 1, commi 65 e 79, lett. b) della legge n. 56/2014, basato sulle considerazioni che seguono.

In primo luogo, si è osservato che le conseguenze derivanti dalle dimissioni del presidente della provincia non sono direttamente disciplinate dalla legge n. 56/2014; tuttavia, esse sono regolate dallo Statuto della Provincia in questione che, all'articolo 20, prevede una dettagliata procedura espressamente finalizzata all'indizione ed allo svolgimento senza ritardo di nuove elezioni presidenziali; si tratta, peraltro, di una disposizione ricognitiva di un principio immanente nel sistema codificato dalla legge n. 56/2014.

Con riguardo alla questione delle dimissioni del presidente della provincia dalla carica di sindaco, le conseguenze possono chiaramente evincersi dal combinato disposto dei commi 60, 65 e 79 della citata legge n. 56/2014. In particolare, il comma 60 stabilisce che sono "*eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni*"; il venir meno di tale requisito di eleggibilità successivamente all'elezione provoca, in coerenza con i principi generali del diritto elettorale, la decadenza dalla carica presidenziale, peraltro espressamente sancita dal comma 65, a mente del quale "*il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco*", con le conseguenze previste dal comma 79, lettera b), ovvero indizione e svolgimento delle elezioni entro 90 giorni dalla decadenza. Tale disposizione non può quindi che riguardare ogni ipotesi di cessazione dalla carica di presidente della provincia.

Ciò premesso, è stata esaminata la possibilità di un differimento delle elezioni presidenziali al fine di consentirne lo svolgimento contestuale con quelle del Consiglio, la cui scadenza è prevista per dicembre 2025.

Sul punto, la Conferenza ha ritenuto che né il tenore letterale del citato articolo 1, comma 79, lettera b), della legge n. 56/2014, né tantomeno la *ratio* che presiede alla normativa in materia di costituzione degli organi elettivi delle province, consentano di differire l'elezione del Presidente della Provincia in questione.

Infatti, sotto il profilo letterale, il comma 79 prescrive chiaramente che le elezioni degli organi provinciali debbano tenersi entro e non oltre i 90 giorni successivi alla scadenza per fine del mandato ovvero alla decadenza o allo scioglimento anticipato dei medesimi. L'unica ipotesi di differimento ammessa appare quella espressamente prevista dall'ultimo periodo del medesimo

[13] Atto n. 844-II(SC).8 "*Applicazione dell'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, in caso di dimissioni dalla carica di sindaco e conseguente decadenza del Presidente della provincia ovvero in caso di dimissioni dalla carica di Presidente della provincia*".

comma[14], di cui non ricorrono i presupposti nella fattispecie in esame. Pertanto, al di fuori di tale unica casistica, non appaiono configurabili ulteriori ipotesi di legittimo differimento delle elezioni degli organi provinciali.

Tale interpretazione è stata ritenuta pienamente coerente con la *ratio* sottesa alla normativa in esame, ovvero quella di garantire la legittima rappresentatività degli organi elettivi, in ossequio al fondamentale principio democratico, al quale si conforma l'ordinamento costituzionale della Repubblica. Tale garanzia risulterebbe infatti compromessa qualora venisse differito lo svolgimento delle elezioni alla carica di presidente di provincia.

Conseguentemente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è espressa nel senso che:

"*1) in linea generale le province, in tutte le ipotesi di dimissioni, decadenza o cessazione anticipata del Presidente eletto, ove non sussistano i presupposti per l'unica ipotesi di legittimo differimento espressamente codificata dal citato articolo 1, comma 79, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 56 del 2014, dovranno procedere all'indizione e allo svolgimento delle elezioni del nuovo Presidente entro il termine di 90 giorni previsto dal primo periodo della medesima disposizione;*

2) con riferimento alla questione specifica sollevata dalla Provincia [...], invece, quest'ultima, in considerazione dei termini già decorsi, dovrà procedere senza indugio alla indizione e allo svolgimento delle nuove elezioni per la carica di Presidente".

L'atto di orientamento così deliberato è stato trasmesso direttamente alla Provincia in questione a cura dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali[15].

Interventi per il settore sociale delle Regioni a statuto ordinario – anno 2025

Nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 27 marzo 2025 è stata sancita l'intesa, ai sensi del citato articolo 1, comma 496, lettera a) della legge 30 dicembre 2023, n. 213,

[14] "*Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti*".

[15] In attuazione dell'atto di orientamento, con decreto del 9 aprile 2025, il Presidente f.f. della Provincia di Caserta ha convocato per venerdì 27 giugno 2025 i comizi per l'elezione del nuovo Presidente.

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante obiettivi di servizio[16] e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive, con relativo riparto, da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nell'anno 2025.

Le risorse per il potenziamento dei servizi sociali comunali, precedentemente e fino all'annualità 2024, erano allocate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC)[17].

A partire dall'annualità 2025 e fino al 2030 dette risorse sono, invece, stanziate nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, istituito dall' articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023[18] - per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona - nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

A decorrere dall'anno 2031, dopo il conseguimento degli obiettivi di servizio tali risorse confluiranno nuovamente- per concorrere al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni - nel Fondo di solidarietà comunale (FSC), con conseguente esaurimento del citato Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi.

Con la citata sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, il giudice costituzionale ha invitato il legislatore ad intervenire tempestivamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC), al fine di superare la presenza, all'interno di quest'ultimo, di componenti perequative speciali, non riconducibili alla perequazione generale e non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali – come prescritto dall'articolo 119,

[16] Come precisato nella Nota metodologica - allegata allo schema di DPCM – "*gli obiettivi di servizio contribuiscono a potenziare i servizi sociali soprattutto nei comuni che denotano maggiori carenze, e costituiscono un passo importante nel percorso di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Gli obiettivi di servizio consistono nel realizzare un livello di spesa per la funzione sociale che si incrementa nel tempo avendo come riferimento il rispettivo fabbisogno standard monetario il quale include le risorse aggiuntive specificamente destinate al potenziamento del servizio".*

[17] Il Fondo è stato inizialmente istituito – in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal d.lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale – dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). L'articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016 ne disciplina le modalità di riparto.

[18] Sulla sentenza e sulla sua attuazione, si rinvia anche agli approfondimenti relativi al I° ed al III° quadrimestre 2023 e al II° quadrimestre 2024:
https://www.conferenzastatocitta.it/home/approfondimenti/approfondimenti-tematici/primo-approfondimento-quadrimestrale-sulle-principali-deliberazioni-della-conferenza-anno-2023/
https://www.conferenzastatocitta.it/home/approfondimenti/approfondimenti-tematici/terzo-approfondimento-quadrimestrale-sulle-principali-deliberazioni-della-conferenza-anno-2023/
https://www.conferenzastatocitta.it/home/approfondimenti/approfondimenti-tematici/secondo-approfondimento-quadrimestrale-sulle-principali-deliberazioni-della-conferenza-anno-2024/

terzo comma della Costituzione – bensì vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio.

La Consulta ha, inoltre, evidenziato come, per garantire gli obiettivi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni, non fosse sufficiente, come sanzione a carico dei comuni inadempienti, la mera restituzione delle somme non impegnate, previste dalla citata normativa sul FSC.

Il citato Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi prevede una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030.

La dotazione del predetto Fondo corrisponde, sostanzialmente, per ciascuna annualità, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale dai commi 494 e 495, articolo 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213, mantenendo le finalità cui sono destinate le relative risorse, i cui beneficiari sono i comuni delle regioni a statuto ordinario e i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna.

In particolare, per quanto attiene ai servizi sociali delle regioni a statuto ordinario - oggetto del presente approfondimento - la lettera a) del menzionato articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede, tra l'altro, che il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi sia destinato, quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Il secondo periodo della lettera a), del citato articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che tali risorse siano ripartite in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "*Servizi sociali*" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto, entro l'anno 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.

Il sesto periodo della lettera a), del citato articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stabilisce che i predetti contributi finalizzati al finanziamento e allo sviluppo dei

servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e le modalità di utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario sono stabiliti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il settimo periodo della lettera a), del citato articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che, in caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto può essere comunque adottato.

I successivi commi 498, 499 e 500 del citato articolo 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213, dettano una disciplina riguardante le sanzioni per il mancato raggiungimento, da parte dei comuni, anche in relazione agli obiettivi di servizio per i servizi sociali comunali.

Nello specifico il comma 498, del citato articolo 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede che nel caso in cui, a seguito di monitoraggio di cui alla richiamata lettera a), del citato comma 496, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa (ora Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A.) invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la Sogei trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.

Il successivo comma 499, del citato articolo 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede che entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della Sogei spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco pro-tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinchè l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario, su designazione del Prefetto.

Il successivo comma 500, del citato articolo 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213, infine, stabilisce che le somme di cui al citato comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui al comma 496 del medesimo articolo.

Come suesposto, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive, con relativo riparto, da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2025, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa, nella seduta del 27 marzo u.s.

Con tale provvedimento, sulla base della Nota metodologica *"Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle regioni a statuto ordinario – anno 2025"*, approvata all'unanimità, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 14 novembre 2024, viene data attuazione alle citate disposizioni, per l'anno 2025.

Come specificato nella citata Nota metodologica, le risorse - che per l'annualità 2025 ammontano a 390.923.000 euro - sono attribuite ai singoli comuni in base ai coefficienti di riparto per la funzione sociale rilevanti per il calcolo dei Fabbisogni standard nell'anno corrispondente.

Per i comuni con un livello di spesa (spesa storica) inferiore al corrispondente valore del fabbisogno standard monetario (c.d. comuni sotto-obiettivo), le risorse in argomento sono vincolate all'incremento della spesa nella misura sufficiente al raggiungimento del rispettivo fabbisogno standard monetario.

Tutti gli enti beneficiari delle risorse sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l'anno 2025, attraverso la compilazione, entro il 31 maggio 2026, delle schede di monitoraggio e di rendicontazione, rese disponibili sul portale OpenCivitas di Sogei S.p.a.. Tali schede - che devono essere sottoposte alla validazione del Consiglio comunale - sono inoltre allegate al rendiconto annuale dell'ente.

Gli enti sotto-obiettivo nel 2025 sono, inoltre, tenuti - attraverso un apposito Quadro presente nelle schede - a rendicontare come sono state impegnate le risorse aggiuntive per la funzione sociale. Tale rendicontazione può avvenire avvalendosi di una o più opzioni di intervento, che

devono essere aggiuntive (in termini di assistenti sociali assunti, altre figure professionali assunte, numero di utenti serviti, significativo miglioramento dei servizi comunali, risorse trasferite all'ATS o ad altre forme di gestione associata) rispetto all'anno base di riferimento (2017).

Nelle schede di rendicontazione sarà presente un campo specifico che indicherà il rapporto tra il numero di abitanti residenti e il numero di assistenti sociali. Se il comune non ha raggiunto il rapporto di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, verrà attivata una segnalazione per evidenziare la necessità di potenziare il numero di assistenti sociali, al fine di ottimizzare l'organizzazione dei servizi sociali e massimizzare l'efficacia dell'uso delle risorse disponibili.

Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio assegnati per il 2025 o la mancata certificazione, verrà applicata la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024 (sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nella seduta del 18 aprile 2024) recante "*Modalità di attuazione del regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi"*, che quindi, disciplina la procedura per il commissariamento degli enti inadempienti.

Al fine di assicurare la speditezza dell'azione amministrativa e, al contempo, non aggravare il procedimento, tale procedura non trova applicazione, con riferimento alle risorse assegnate per l'annualità 2025, nell'ipotesi in cui l'obiettivo di servizio assegnato non risulti raggiunto per un ammontare di risorse inferiore a 1.000 euro.

Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente.

Lo schema di decreto, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 27 marzo u.s. tratta una problematica, quella dell'occupazione abusiva di immobili che, negli ultimi anni, ha raggiunto nel nostro Paese dimensioni preoccupanti.

Di particolare interesse è il dibattito giurisprudenziale in merito alla debenza o meno dell'imposta municipale propria (IMU), nel caso di occupazione abusiva dell'immobile, sul quale la pronuncia della Corte costituzionale del 18 aprile 2024 n. 60[19], ha rappresentato un punto di svolta, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 14

[19] https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:60

marzo 2011 n. 23, nella parte in cui esso non prevede che non sia dovuta l'IMU per gli immobili occupati abusivamente, relativamente ai quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Precedentemente, la giurisprudenza riteneva l'occupazione abusiva di un immobile, e la conseguente temporanea perdita di possesso da parte del proprietario, come un criterio non incidente sul presupposto di pagamento della citata imposta, lasciando quindi non pregiudicata la debenza del tributo in capo al formale proprietario dell'immobile.

Con la citata sentenza la Suprema Corte, esclude che possa considerarsi sussistente la capacità contributiva del proprietario, nel caso in cui abbia subìto l'occupazione abusiva del bene ed abbia prontamente denunziato penalmente l'accaduto, nonché per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata in quanto per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente verrebbe a mancare il presupposto dell'imposta, ossia l'effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene[20].

Le conclusioni della Corte sembrano altresì portare ad un'applicazione retroattiva dell'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante la disciplina delle fattispecie di esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU), ove alla lettera *g-bis*) - introdotta dall'articolo 1, comma 81, della citata legge 29 dicembre 2022 n. 197 - viene disposto tra l'altro che, sono esenti dall'imposta "…*gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale*" e che il soggetto passivo debba comunicare al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto alla stessa, riconoscendo la centralità della denunzia penale dell'occupazione *sine titulo,* quale condizione per beneficiare retroattivamente dell'esenzione.

Il fondo per il ristoro ai comuni per le minori entrate derivanti dall' attuazione della citata lettera g-*bis*), di cui allo schema di decreto in argomento è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dal successivo comma 82 del menzionato articolo 1, della citata legge n. 197/2022 e dispone di una dotazione di 62 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023. Il secondo periodo del medesimo comma 82 prevede altresì che le modalità di accesso alle erogazioni del fondo siano definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[20] https://www.fisco7.it/2024/05/esenzione-imu-per-gli-immobili-occupati-abusivamente/

Inoltre, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2024, all'articolo 2, comma 2, riguardante l'approvazione dei modelli della dichiarazione IMU/IMPi, di cui all'articolo 1, comma 769, della legge n. 160/2019, si prevede, tra l'altro, che la "*dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l'esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019 e che la dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche allorché cessa il diritto all'esenzione".*

Con il menzionato schema di decreto è stato parzialmente ripartito il predetto fondo, per l'anno 2023, per un importo complessivo di 2.451.989 euro, secondo i criteri e le modalità definiti nella Nota metodologica e nelle misure indicate nel relativo riparto. Per la quantificazione del ristoro da erogare ai comuni, sono stati acquisiti i dati delle dichiarazioni IMU e IMU-ENC presentate nel corrente anno con riferimento all'annualità precedente, elaborando i valori della specifica sezione "*Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili".*

Per le annualità successive, si provvederà al riparto della dotazione finanziaria, con successivi analoghi provvedimenti.

Nel corso della seduta del 27 marzo u.s. l' ANCI, a fronte dell'esiguità dell'importo accertato a titolo di rimborso rispetto all'ammontare stanziato dal fondo, ha auspicato l'avvio di un confronto tecnico al fine di definire le modalità di determinazione del fenomeno oggetto dell'agevolazione per facilitare l'attribuzione del beneficio, ovvero per individuare modalità alternative di utilizzo delle somme residue che, risulterebbero, altrimenti, inutilizzate all'interno del fondo stesso.

Riparto del fondo finalizzato a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria.

Al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria, il legislatore, con l'articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

I contributi, erogati a valere sul predetto fondo, sono destinati agli enti che soddisfino, cumulativamente, i requisiti stabiliti dal comma 770 del suindicato articolo 1, di seguito elencati:

- popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente;
- variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5% rispetto al dato relativo all'anno 2011;
- classificazione come comuni totalmente montani;
- stato di dissesto o procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Le modalità di riparto del fondo sono indicate dal comma 771 del medesimo articolo 1, in base al quale le risorse sono assegnate ai comuni con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alle spese sostenute per la Missione 12 *"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia",* risultanti nell'ultimo rendiconto approvato dall'Ente. Le risorse assegnate sono finalizzate a rafforzare l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Lo schema di decreto sul quale la Conferenza, nella seduta del 27 marzo 2025 ha espresso parere favorevole, ripartisce il contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, utilizzando i criteri e le modalità individuate nella Nota metodologica, tra i 102 comuni e per gli importi indicati nel Piano di riparto.

Ai fini della determinazione dell'insieme degli enti ammissibili, la Nota metodologica precisa che per "*popolazione residente*" - non superiore a 3.000 abitanti - si intende quella rilevata alla data del 31 dicembre 2023 e pubblicata sul sito ISTAT[21]. Si evidenzia inoltre che la variazione percentuale negativa della popolazione residente superiore al 5%, viene calcolata come differenza percentuale tra la popolazione al 31 dicembre del 2023 e quella dell'anno 2011; partecipano alla ripartizione del fondo anche gli enti derivanti da fusioni avvenute dopo il 2011, a condizione che ciascuno dei comuni partecipanti avesse una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

L'individuazione dei comuni classificati come totalmente montani, nelle more di una catalogazione ufficiale, è stata oggetto di confronto e approfondimento nel corso dei lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) del 27 febbraio 2025, e nella riunione tecnica - preliminare all'esame in Conferenza - del 7 marzo 2025. La Nota metodologica, nel testo definitivo, fornisce i principali riferimenti normativi partendo dall'articolo 1, della legge 25 luglio

[21] Link: https://demo.istat.it/app/?i=RIC

1952, n. 991[22], avente ad oggetto la "*Determinazione dei territori montani*", che assegnava ad una Commissione censuaria centrale, istituita presso il Ministero delle finanze, l'incarico di redigere e mantenere aggiornato l'elenco dei comuni montani. L'abrogazione del citato articolo 1, della legge n. 991/1952 - disposta con l'articolo 29, della legge 8 giugno 1990, n.142 - ha di fatto interrotto l'attività di aggiornamento della classificazione per grado di montanità dei comuni. L'elenco degli enti così classificati in "*totalmente montani", "parzialmente montani" e "non montani*", è stato acquisito dall'Istat ed incluso tra le informazioni di interesse ai fini dello studio statistico del territorio comunale, congiuntamente ai codici statistici comunali[23]. Da ultimo, l'articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012,[24] avente ad oggetto il "*Fondo nazionale integrativo per i comuni montani*", individua, quali destinatari del Fondo, i comuni classificati come interamente montani sulla base dell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)[25]. Pertanto, la Nota Metodologica individua i suddetti enti sulla base dell'elenco dei comuni classificati come totalmente montani per il riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, utilizzando quindi la più recente classificazione statistica, aggiornata con le fusioni intervenute.

Il comma 770 pone quale ulteriore requisito la condizione di difficoltà finanziaria, risultante dall'attivazione di una *"procedura di riequilibrio finanziario pluriennale"* (art. 243-bis del

[22] Articolo 1, legge 25 luglio 1952, n. 991: "*Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella, legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400. Sono escluse dal conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di coltura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12.000.*
La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i territori montani.
La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.
La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33".

[23] Link: **http://www.istat.it/it/archivio/6789**

[24] Articolo 1, comma 319, legge 24 dicembre 2012, n. 228: "*A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013, a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 321*"

TUEL), o di "*dissesto finanziario"* (articolo 244 del TUEL). La Nota metodologica precisa che sono ricompresi anche gli enti in dissesto fuori dai cinque anni, qualora gli organismi straordinari di liquidazione non abbiano ancora approvato il rendiconto di gestione. L'elenco dei comuni presso i quali risulta essere attiva una "*procedura di riequilibrio finanziario pluriennale"* o di "*dissesto finanziario"* è stato fornito al Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale. Il comma 771 stabilisce che il fondo è ripartito in proporzione alle spese per la *"Missione 12"*, risultanti nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente.

La Nota metodologica precisa che, ai fini della determinazione della quota spettante ai singoli enti, vengono considerati gli impegni di spesa corrente della *"Missione 12"*. In ultimo, definisce i criteri e le modalità di calcolo del contributo spettante a ciascuno dei comuni ammessi, determinato quale somma di due diverse quote, calcolate ognuna con la metodologia di seguito descritta. La prima quota è determinata in proporzione all'incidenza della spesa della *"Missione 12"* di ciascun Ente ammissibile sul totale della spesa della "*Missione 12"* di tutti i 102 Enti ammissibili. La seconda, al fine di tenere conto delle differenze territoriali e dimensionali, è calcolata rapportando la spesa della *"Missione 12"* di ciascun ente al valore mediano (*benchmark*), calcolato per ogni regione suddividendo i comuni in tre fasce demografiche (0 -1.000; 1.001 -2.000; 2.001 - 3.000 abitanti).

Sulla base di quanto suesposto, è stato redatto l'elenco dei 102 comuni ammessi al riparto e il contributo spettante a ciascuno di essi, riportato nel Piano di riparto.

Per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, i comuni, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario, sono tenuti alla presentazione di un rendiconto all'amministrazione erogante il contributo, con il quale, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, devono documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

Spese sostenute dagli enti locali per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

L'assistenza ai minori in condizioni di disagio è un obbligo istituzionale che ricade sui comuni, in virtù delle normative sulla tutela dell'infanzia. Per dare attuazione ai provvedimenti emessi dal giudice minorile, in particolare per quelli relativi all'assistenza ai minori allontanati dalla famiglia, i comuni sostengono infatti diverse spese, che includono il collocamento in

comunità educative, affidamenti familiari e altri interventi socio-assistenziali.[26] Le spese sostenute dai comuni per ottemperare alle sentenze del giudice minorile sono fondamentali per assicurare la protezione dei minori, ma rappresentano un onere significativo che richiede maggiore coordinamento tra enti locali, Stato e sistema giudiziario per una gestione più efficiente e sostenibile, ciò in quanto i finanziamenti statali e regionali per la tutela dei minori non sempre coprono integralmente i costi effettivi. La ripartizione di tali spese comporta a volte criticità operative, sia sotto il profilo della competenza territoriale, provocando dispute tra comuni diversi, sia per quanto concerne l'apporto degli enti locali e delle famiglie per la copertura di tali spese[27]. Per supportare questi oneri, l'articolo 1, comma 759 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Tale fondo, in base a quanto disposto dal citato articolo 1, comma 762, viene ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 marzo 2025 è stato espresso parere favorevole, ai sensi del citato articolo 1, comma 764 sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, recante modalità e termini per l'invio, da parte dei comuni, della dichiarazione telematica inerente alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per le finalità di cui al citato articolo 1, comma 759.

Per il riparto del predetto fondo si tiene conto, in particolare delle esigenze dei comuni di piccole dimensioni e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile. Il successivo comma 760, del medesimo articolo 1 dispone che le risorse del fondo di cui al comma precedente, sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale, superiore al 3 per cento.

Il successivo comma 761 individua le fonti da cui ricavare i fabbisogni standard monetari dei comuni. In particolare, per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario si fa riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2024. Per quanto invece concerne i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, si fa riferimento al

[26] In particolare la legge 8 novembre 2000, n. 328 (*Legge quadro sui servizi sociali*) stabilisce che l'assistenza ai minori è un compito degli enti locali e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2001 individua i criteri di ripartizione delle spese tra Stato, Regioni ed enti locali.

[27] La giurisprudenza ha confermato che le spese per il mantenimento dei minori in comunità non possono essere scaricate integralmente sui genitori, ma devono essere sostenute in primo luogo dall'ente locale. Se i genitori dispongono di adeguate risorse economiche, il Comune può chiedere loro un contributo proporzionato alle loro possibilità. Anche la Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 23596/2021, ha ribadito che la richiesta di compartecipazione economica deve essere adeguatamente motivata e basata su un'analisi della capacità reddituale dei genitori.

documento recante "*Determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asilo nido*", approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023[28].

Nel comma 764 vengono previste le modalità di comunicazione da parte dei comuni della spesa sostenuta per adempiere alle sentenze di giustizia minorile, prevedendo la trasmissione esclusivamente per via telematica della dichiarazione attestante le spese sostenute, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerarsi anomale. Il comma 765 prevede che nel caso in cui i fondi disponibili si rivelassero insufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle dichiarazioni presentate, la ripartizione sarà effettuata in modo proporzionale, in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente rispetto al totale delle richieste avanzate da tutti i comuni aventi diritto.

Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2025.

Nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 17 aprile 2025 è stata sancita intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sullo schema di decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze recante adozione della stima della capacità fiscale, per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2025, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi, del tax gap, nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento.

La capacità fiscale rappresenta un concetto fondamentale nell'ambito della riforma in senso autonomistico del Titolo V della Costituzione - avviata nel 2001 con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - che riconosce agli enti territoriali autonomia di entrata e di spesa e prevede l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante[29]. Nello

[28] Si ricorda che i fabbisogni standard stimano statisticamente il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti sociodemografici della popolazione residente e alle caratteristiche strutturali dell'offerta dei servizi. I fabbisogni standard, introdotti con il D. Lgs. n. 216 del 2010 (in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, L.n.42 del 2009), costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

[29] Articolo 119 Costituzione: "*I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.*

specifico, costituisce il gettito potenziale che un ente può generare applicando l'aliquota legale alla propria base imponibile; in altri termini, rappresenta la quota parte di gettito tributario che non deriva dall'esercizio di scelte autonome degli enti – che nei limiti loro consentiti possono variare in aumento o diminuzione le aliquote e stabilire agevolazioni o esenzioni – ma consegue alla tassazione standard. La stima della capacità fiscale è, quindi, il processo tramite il quale si escludono dalle entrate dei comuni le componenti legate alle decisioni autonome degli amministratori locali in termini di politiche fiscali. Le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacità fiscale si dividono in due categorie principali: le entrate tributarie (es. l'IMU, l'Addizionale Comunale IRPEF, le imposte e le tasse minori) e le entrate extra-tributarie (es. le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi, i proventi generati dalla gestione dei beni e quelli derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti). Nelle regioni a statuto ordinario, la capacità fiscale e i fabbisogni standard costituiscono i parametri sui quali si fonda il sistema perequativo del Fondo di solidarietà comunale[30].

Le modalità di definizione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono stabilite dall'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in base al quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Lo schema di decreto è trasmesso, per l'intesa, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, dopo la conclusione dell'intesa, ovvero qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è comunque inviato alle Camere per l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle commissioni parlamentari competenti per materia e, decorsi trenta giorni, è comunque adottato. Il richiamato articolo 43, comma 5-quater, stabilisce una procedura semplificata qualora si proceda a metodologia invariata per l'adozione delle capacità fiscali per singolo ente,

---

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. [....omissis....]".

[30] L'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232/2016 stabilisce che il Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 448, è: *"destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento"*.

rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento. In questi casi lo schema di decreto viene trasmesso alla Conferenza Stato-città e autonomie locali al fine di acquisire l'intesa e, qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di mancata intesa, cioè decorsi trenta giorni dalla prima data di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno, il decreto è comunque adottato.

Lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 17 aprile 2025, avendo ad oggetto soltanto l'adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2025, e rimanendo invariata la metodologia, rientra nell'ambito di applicazione della procedura semplificata.

La nota tecnica allegata al provvedimento – approvata a maggioranza dalla CTFS nella seduta del 17 settembre 2024 e, successivamente, modificata a maggioranza nella seduta del 1° ottobre 2024 – è stata redatta utilizzando i criteri di stima di cui alla nota metodologica approvata dalla CTFS nella seduta del 27 febbraio 2023, ed illustra le procedure adottate per l'aggiornamento, all'anno 2022, della base dati utilizzata ai fini della stima della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2025.

Tra gli elementi contenuti nella Nota tecnica, si segnalano in particolare:

- **stima del gettito standard dell'IMU:** è stata effettuata avvalendosi del metodo *Representative Tax System* (RTS), utilizzando una procedura di standardizzazione del gettito effettivamente riscosso dai Comuni (criterio del gettito effettivo standard). In coerenza con le precedenti stime a metodologia invariata, è stato aggiornato, all'anno 2022, il solo valore standard per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e per i fabbricati produttivi classificati di categoria "D"[31]. I valori sono determinati mediante l'applicazione per ciascun Comune di un coefficiente che misura la variazione della base imponibile catastale dei fabbricati diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati di categoria "D" intervenuta tra l'anno 2021 e l'anno 2022. Inoltre, il tasso di variazione stimato della base imponibile dell'IMU tra il 2021 e il 2022 è stato prudenzialmente considerato nella misura ridotta del 50%, con l'applicazione di un'apposita procedura di controllo nei casi di

[31] La Categoria catastale gruppo D ricomprende: D/1 – Opifici; D/2 - Alberghi e pensioni; D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili; D/4 - Case di cura ed ospedali; D/4 - Case di cura ed ospedali; D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione; D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi; D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/9 - Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi al suolo: ponti privati soggetti a pedaggio; D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

variazione della base imponibile catastale superiore al 3% o inferiore al -3%; risultano, invece, confermati i valori relativi alle altre componenti del gettito standard IMU. Rispetto alla stima della capacità fiscale applicata per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024, il valore del gettito standard IMU rimane sostanzialmente invariato, con una lieve riduzione di circa 10,8 milioni di euro. Nel complesso, il gettito IMU ad aliquota di base è stimato in **11.925.176.952 euro**, pari al 60,5% dell'intera capacità fiscale al netto della componente rifiuti;

- **stima del tax gap IMU:** il tax gap delle imposte immobiliari è pari alla differenza tra il gettito teorico e il gettito effettivo, entrambi valutati ad aliquota base. Poiché la metodologia è invariata, si è ritenuto di non modificare la precedente stima; l'ammontare del tax gap dell'IMU è quindi determinato in **326.099.379 euro**;
- **stima dell'addizionale comunale Irpef standard:** il metodo utilizzato è il *Representative Tax System* (RTS), il gettito dell'addizionale comunale è standardizzato applicando l'aliquota dello 0,04% alla base imponibile desumibile dalle dichiarazioni dei redditi Irpef *"Reddito imponibile addizionale – ammontare in euro"*. I dati sono aggiornati alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2023 e relative all'anno di imposta 2022. Nell'aggiornamento della base imponibile di riferimento all'anno d'imposta 2022 sono stati valutati i casi di 113 enti con variazioni significative ovvero anomale della base imponibile dell'addizionale comunale 2022 rispetto alle annualità precedenti, e per tali enti si è applicata una procedura di correzione nei casi in cui la variazione non è stata ritenuta strutturale. Nel complesso, per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario, la stima del gettito standard dell'addizionale comunale è pari a **3.028.136.264 euro**, con un incremento di 188,7 milioni di euro rispetto alla stima riferita all'anno precedente;
- **stima della capacità fiscale residuale:** la capacità fiscale residuale (CFR) è la misura del gettito standard relativa alle entrate tributarie "*minori*" e ad alcune entrate extra-tributarie che costituiscono una forma di entrata tipica dei comuni sulla base di criteri di rilievo territoriale. Per tali tipologie di entrate "*residuali*" le basi imponibili e le aliquote non risultano determinabili e pertanto viene applicata una metodologia di tipo econometrico: *Regression-based Fiscal Capacity Approach* (RFCA). Essendo rimasta invariata la metodologia utilizzata, l'aggiornamento ha riguardato esclusivamente le variabili utilizzate in fase di applicazione (ad esempio: popolazione residente al 31 dicembre; reddito mediano disponibile, in termini di scostamento dalla mediana nazionale; reddito disponibile pro-capite medio della fascia di popolazione/area geografica di riferimento, in termini di scostamento dalla mediana nazionale; valori immobiliari OMI; presenze turistiche). La variabile "*pendolari in entrata*" – come previsto dalla nota metodologica approvata il 27 febbraio 2023 – è rimasta invariata al 2011, mentre per i "*proventi da mensa*" è stata

applicata una procedura di calcolo specifica. Il regime transitorio – previsto dalla citata nota metodologica del 27 febbraio 2023 – per l'applicazione della nuova stima della capacità fiscale residuale è stato rimodulato, prevedendo le seguenti percentuali: 75% nel 2025, 83,3% nel 2026, 91,7% nel 2027 e 100% nel 2028. Per effetto dell'applicazione del predetto regime transitorio, la stima della capacità fiscale residuale è rideterminata in **4.423.507.715 euro**, con un incremento di 406 milioni di euro, rispetto all'anno precedente.

Nel complesso, la stima della capacità fiscale 2025 per i comuni delle regioni a statuto ordinario, al netto della componente rifiuti - non considerata in virtù di quanto deliberato dalla CTFS nella seduta del 13 ottobre 2020 - risulta pari a **19.702.920.311 euro**, con una differenza di circa 584 milioni rispetto alla stima utilizzata per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024.

Riparto, per gli anni 2023 e 2024 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) per le attività locate nei territori interessati dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

L'articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito - a decorrere dal 1° gennaio 2021 – per i comuni, le province e le città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina dei prelievi patrimoniali locali.

Al fine di semplificare il sistema tributario locale, riducendo il numero di prelievi e razionalizzandone la gestione, il CUP ha accorpato diverse entrate precedentemente distinte, sostituendo quindi:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA);
- i canoni mercatali.

Il nuovo canone patrimoniale si basa su due autonomi presupposti, definiti al comma 819, lettere a) e b), della legge n. 160/2019, ovvero l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (ex COSAP) e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio

comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (ex CIP). Tali tipi di occupazioni sono solitamente dettagliate nei regolamenti comunali e provinciali.

In riferimento agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nel 2016 e specificatamente le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il legislatore ha previsto esenzioni specifiche dal pagamento del CUP.

In particolare, l'articolo 17-ter comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 dispone diverse misure, a favore dei territori colpiti dal sisma, verificatosi a far data dal 24 agosto 2016. La norma citata riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che aveva esentato - per gli anni 2019 e 2020 - le attività con sede legale od operativa nei territori colpiti dal predetto sisma, dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.[32]

Il menzionato articolo 17-ter comma 1, del citato decreto-legge, ha istituito tra l'altro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, a fronte delle minori entrate derivanti dall'agevolazione, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro ai comuni delle predette regioni, colpiti dai menzionati eventi sismici, interessati dalle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'esenzione dal pagamento del CUP. Al riguardo, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 aprile 2025, ha espresso parere favorevole ai sensi del medesimo articolo 17-ter, comma 1, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, recante riparto, per gli anni 2023/2024, del citato fondo.Tale fondo è stato altresì incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 751 della legge 29 dicembre 2022, n. 197l, ed ulteriormente incrementato di 5 milioni di euro, per l'anno 2024, dall'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[32] Tali imposte e canoni sono ora sostituiti dai canoni oggetto della già menzionata norma, a seguito della riforma operata dal citato articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.